

REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/88 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1988****che modifica determinati prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che occorre inoltre tener conto del regolamento (CEE) n. 314/83 del Consiglio, del 24 gennaio 1983, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽³⁾, e della decisione 87/605/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica

europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽⁴⁾;

considerando che, quando il primo contingente di cui al protocollo citato è esaurito, occorre fissare i prelievi applicabili al secondo contingente nella misura del 50 % del prelievo di base; che occorre pertanto modificare i prelievi fissati dal regolamento (CEE) n. 1943/88 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1943/88 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 72.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 29.